

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopo

ART. 1 - Denominazione

1. E' costituita con la denominazione "**ASSOCIAZIONE CONSULTA DEL LAVORO**" in breve "**A.C.L.**", per la tutela delle attività produttive, delle professioni, delle aziende e del lavoro, un'Associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del C.C.

2. L'azione dei suoi organi è disciplinata dal presente Statuto.

3. Il presente Statuto, approvato dalla Assemblea costitutiva della Associazione, può essere modificato solo dalla Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto.

4. L'eventuale Regolamento Interno della "ASSOCIAZIONE CONSULTA DEL LAVORO" per la tutela delle attività produttive, delle professioni, delle aziende e del lavoro deve essere approvato dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo della Associazione, così come le eventuali successive modifiche, con il parere favorevole del Collegio dei Saggi.

ART. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in San Bonifacio (Vr), Piazza Costituzione n.4 le eventuali successive variazioni saranno determinate dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio direttivo della Associazione può costituire in altre località unità operative, uffici o sportelli sia permanenti che temporanei, per particolari finalità.

ART. 3 - Scopo

1. L'Associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, areligiosa ed indipendente;

2. L'Associazione si propone la tutela, la promozione e la valorizzazione delle attività produttive, delle professioni, delle aziende e del lavoro, attuando una sinergia tra soggetti pubblici e soggetti privati al fine di poter fruire delle competenze, delle strutture e delle conoscenze che ciascuno dei soggetti coinvolti può mettere a disposizione con l'obiettivo di consentire il raggiungimento degli scopi proposti.

L'Associazione perseguirà i suoi scopi mirando ad ottenere, ove possibile, la collaborazione delle varie Associazioni di Categoria, delle quali rispetterà le prerogative specifiche e con le quali non si porrà mai in sovrapposizione.

L'Associazione imposta e svolge la propria attività ai fini del conseguimento degli scopi statutari e dell'assolvimento

delle seguenti funzioni.

In particolare l'Associazione potrà:

- intervenire, ove necessario e richiesto dagli associati, anche tramite associazioni di categoria, o strutture esterne di professionisti, società di servizi o cooperative di produzione e lavoro, o terzi operatori economici, al fine di procedere alla valutazione, all'analisi, e alla certificazione dell'attività svolta dal proprio associato, allo scopo di dimostrare ad Enti terzi tutte quelle garanzie, anche amministrative che dovessero rendersi necessarie per favorire l'accesso al credito, l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti a tasso agevolato o con contributi a fondo perduto, opportunità di lavoro o a qualsiasi altra occasione atta ad assicurare l'affermazione sul mercato del lavoro, dell'attività produttiva e/o commerciale e/o professionale degli associati, favorire la continuità operativa dell'azienda, allo scopo di ottenere rivalutazioni e/o riqualificazioni del patrimonio delle aziende associate;
- provvedere, ove sia necessario e richiesto, e tramite le figure professionali autorizzate, al deposito presso le sedi competenti di prototipi e di tutto quanto richiesto degno di tutela e protezione anche ai fini di assicurarne una corretta diffusione e riproduzione;
- richiedere, sempre allo scopo di esercitare una tutela ai propri associati l'applicazione di speciali marchi di controllo atti ad assicurare l'autenticità delle riproduzioni e dei beni e lavori oggetto di comune commercio;
- svolgere anche ulteriori attività a favore dei soci, tramite terze strutture, per promuovere iniziative produttive e commerciali, costituire Consorzi di acquisto, gestire corsi di formazione e di aggiornamento in materia di: gestione e pianificazione finanziaria dell'azienda; motivazione delle risorse umane; sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; tutela dell'ambiente;
- promuovere qualsiasi altra iniziativa indirizzata alla tutela e alla promozione dell'immagine dei propri associati che produca vantaggi e/o favorisca l'attività economica degli stessi.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la

natura dell'Associazione.

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui sopra, organizza ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta alla tutela, la promozione e la valorizzazione delle attività produttive, delle professioni, delle aziende e del lavoro.

L'Associazione, entro i limiti di legge e di cui all'allegato Statuto può istituire e/o partecipare ad altri enti, Cooperative, Consorzi e/o persone giuridiche, aventi scopo analogo o affine al proprio.

3. Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi della Associazione si provvede con il fondo comune costituito con le quote sociali di iscrizione e le quote associative annuali versate dai soci nelle misure e nei termini fissati dal successivo art.4, commi II-V-VI, e con i contributi e le liberalità che l'Associazione potrà ricevere da altri soggetti, persone o enti a qualunque titolo. Ciascun associato potrà versare contributi straordinari facoltativi di propria iniziativa o su sollecitazione degli organi direttivi.

TITOLO II

ASSOCIATI - ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 4 - Ammissione degli associati e quote associative

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro, soggetti pubblici (*compresi gli enti pubblici territoriali*) ovvero soggetti privati (*società, persone giuridiche, associazioni di categoria, altri enti o persone fisiche*), che ne condividono gli scopi e le finalità.

2. La qualifica di associato si acquista col versamento della **quota sociale** di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo stabilirà anche le modalità di ammissione.

4. Il pagamento della quota associativa di iscrizione verrà effettuato contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto e deve contenere:

- a) la dichiarazione di aver preso visione del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento Interno della Associazione, delle deliberazioni circa i contributi associativi e di conoscere ed accettare gli obblighi dagli stessi derivanti;
- b) l'indicazione degli estremi identificativi del soggetto pubblico o privato che chiede di associarsi;
- c) l'indicazione dell'attività esercitata dal soggetto, del numero ed ubicazione delle unità produttive o stabilimenti, nonché l'indicazione del numero di dipendenti;

d) la dichiarazione di impegnarsi a comunicare con tempestività all'Associazione eventuali mutamenti relativi ai punti b e c del presente articolo;

e) l'indicazione e la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore;

f) l'eventuale indicazione della persona delegata a rappresentare l'associato presso l'Associazione;

g) la richiesta di essere iscritti nel registro degli associati tenuto dalla «ASSOCIAZIONE CONSULTA DEL LAVORO», e l'espressione di consenso affinché i dati forniti all'Associazione durante il corso del rapporto associativo vengano trattati e comunicati in conformità alle finalità, agli scopi ed alle funzioni della Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo determinerà e richiederà, annualmente, dei contributi associativi **ordinari**, necessari per la gestione dell'Associazione. La delibera istitutiva del contributo annuale ordinario, per l'anno successivo, dovrà essere adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed il pagamento del contributo ordinario dovrà essere fatto entro il 30 settembre di ciascun anno.

6. Per far fronte a particolari eventi o iniziative anche settoriali il Consiglio Direttivo ha la facoltà di stabilire dei contributi **straordinari**, fissando differenti importi per le quote associative da corrispondere in via ordinaria o in via straordinaria.

7. L'esercizio di tutti i diritti previsti dal presente Statuto a favore degli associati è subordinato all'avvenuto pagamento della quota sociale di iscrizione e dei contributi annuali ordinari richiesti dal Consiglio Direttivo entro i termini sopra previsti.

8. *Il mancato versamento alla Associazione della quota annuale ordinaria comporta la perdita dei diritti dell'associato relativi a quell'anno.*

Nel caso di mancato versamento della quota di Associazione per un anno, l'associato avrà 90 giorni di tempo, dalla richiesta, per regolarizzare la sua posizione mediante il pagamento della quota arretrata; superato questo termine l'associato sarà espulso dall'Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo.

9. La quota di iscrizione associativa così come gli eventuali contributi ordinari e straordinari sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono pertanto acquisiti al patrimonio della Associazione. Il contributo associativo di iscrizione, ordinario e straordinario non è rivalutabile.

10. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare, per iscritto (a mezzo lettera raccomandata A.R. o assicurata), la sua volontà di recedere; tale recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima (al fine del computo del termine dei tre mesi fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione della raccomandata e della assicurata); il recesso non dà diritto ad alcun rimborso neppure dell'eventuale contributo ordinario e straordinario dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

11. Rappresenta l'associato, a tutti gli effetti del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno, la persona delegata dal suo titolare ovvero dall'organo amministrativo (in caso di società, consorzi, associazioni di categoria o altri enti), munita di apposita delega rilasciata su apposito modello predisposto dall'Associazione e accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e dell'associato.

12. Qualora aderisca alla Associazione un'altra Associazione di categoria, si ritiene che, mediante la domanda di ammissione di tale Associazione ed il versamento di una quota sociale di iscrizione, della successiva quota ordinaria annuale e straordinaria tutti gli associati all'Associazione di categoria possano automaticamente partecipare agli scopi della Associazione per il tramite del loro ente rappresentativo. L'Associazione di categoria avrà pertanto diritto ad un solo voto da esprimere in assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per dimissioni o per mancato versamento dei contributi ordinari annuali o straordinari nei termini fissati dal precedente articolo 4 o per esclusione a sensi del comma successivo.

2. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente Statuto, l'associato può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

ART. 6 - Sanzioni minori

1. Se i comportamenti dell'associato non sono così gravi - co-

me nei casi di cui al precedente articolo - da comportare l'espulsione, né sono tali da comportare la perdita dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualità di associato, il Consiglio Direttivo può discrezionalmente adottare i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione dall'elettorato attivo o passivo;
- d) sospensione o esclusione dalle cariche associative ricoperte;
- e) sospensione dai servizi gratuiti offerti dall'Associazione.

2. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente comma del presente articolo, producono i loro effetti dalla data in cui viene spedita a mezzo di lettera (raccomandata A.R. o assicurata) che comunica l'irrogazione della sanzione.

3. La comunicazione dell'irrogazione della sanzione non comporta estinzione del rapporto associativo né esenzione dall'obbligo di contribuzione.

ART. 7 - Categorie di associati - Diritti e Doveri

1. Sono previste le seguenti categorie di associati:

- "**associati pubblici**": sono gli associati enti pubblici (*enti pubblici territoriali ed enti pubblici economici*);
- "**associati privati**": sono gli associati privati (*società, persone giuridiche, enti di ogni genere, persone fisiche*);
- "**associati fondatori**": sono gli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione, sono considerati associati ordinari di diritto, senza bisogno di richiesta di ammissione;
- "**associati ideatori**": sono gli associati che hanno ideato, promosso e sviluppato la costituzione della Associazione e che hanno sottoscritto quali "associati fondatori" l'atto costitutivo della Associazione. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta al versamento delle quote annuali ordinarie e straordinarie, ma solo al pagamento della quota sociale di iscrizione.

A tutti gli associati, a qualsiasi categoria essi appartengano, spetteranno i medesimi diritti e doveri quali enunciati nei successivi commi 3, 4 e 5 e quali in generale discendenti dal presente Statuto, salvo quanto di seguito indicato dal successivo art. 15 in ordine alla nomina del Consiglio Direttivo.

2. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni

dei doveri che lo Statuto prevede per gli associati. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei: l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.

4. A tutti gli associati, a qualunque categoria appartengano, spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.

5. Gli associati hanno l'obbligo di osservare con lealtà e solerzia alle disposizioni del presente Statuto e alle direttive e delibere degli organi della Associazione riguardanti la vita associativa, di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi sociali e di pagare gli eventuali contributi straordinari fissati dal Consiglio Direttivo e di fornire alla Associazione tutte le informazioni che dalla stessa vengano legittimamente richieste.

ART. 8 - Organi Associativi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati della Associazione;
- b) il Consiglio Direttivo della Associazione;
- c) il Presidente della Associazione;
- d) il Vice-presidente della Associazione;
- e) il Segretario della Associazione;
- f) il Tesoriere della Associazione;
- g) il Collegio dei Saggi;
- h) il Collegio dei Proviviri;
- i) il Revisore dei Conti;

TITOLO III

ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI

ART. 9 - Convocazione

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è un organo sovrano della Associazione.

2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'approvazione del bilancio di previsione.

3. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria od in seduta straordinaria.

4. Essa deve essere convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco del-

le materie da trattare. Detto avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante affissione presso la sede dell'Associazione e sua comunicazione a tutti gli associati con lettera od altri mezzi parimenti idonei (compresa la consegna diretta), e ciò almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea, entro 30 (trenta) giorni da che ne è stata fatta richiesta, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo degli associati e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

ART. 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio direttivo,
- c) nomina il Revisore dei Conti;
- d) approva gli eventuali Regolamenti ad uso interno su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) delibera sul programma delle attività e sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- f) nomina i componenti del Collegio dei Proviviri.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

ART. 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 12 - Diritto di intervento all'assemblea

1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti gli associati in regola col pagamento dei contributi ordinari ed eventualmente straordinari fissati dal Consiglio Direttivo ed iscritti all'Associazione da almeno novanta giorni, fatta eccezione per i soci fondatori.

2. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta nei modi indicati nel presente Statuto all'art.4 comma 10.

3. La delega non può essere conferita al Revisore dei Conti. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un associato.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

ART. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la metà degli associati aventi diritto; tuttavia trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione l'assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
2. L'assemblea ordinaria, delibera validamente col voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
3. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria costituita, sia in prima che in seconda convocazione, dalla maggioranza degli associati e con il voto favorevole dei due terzi degli associati intervenuti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.
5. Le votazioni avverranno per alzata di mano, salvo che per le nomine delle cariche sociali che avverranno per schede segrete.

ART. 14 - Presidenza dell'assemblea e verbale

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente; in mancanza dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il segretario del Consiglio Direttivo svolgerà le funzioni di segretario dell'assemblea e redigerà di ogni assemblea un verbale che sarà firmato dal segretario stesso e dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea nominerà il segretario.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ed i bilanci annuali devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati. Di tale deposito viene data notizia agli associati nelle Assemblee o con appositi avvisi affissi presso la sede dell'Associazione. Copia delle deliberazioni e dei bilanci dovrà essere consegnata agli associati che ne facciano espressa richiesta.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO E ORGANI SOCIALI

ART. 15 - Nomina, composizione e durata

1. Il Consiglio Direttivo è formato da nove membri, anche non associati, la cui nomina spetta:
 - in numero di tre dagli "associati pubblici";
 - in numero di tre dagli "associati privati";
 - in numero di tre dagli "associati fondatori" su specifica

indicazione del Collegio dei Saggi che deve esprimere parere favorevole.

Nel corso dell'assemblea convocata per la nomina del Consiglio Direttivo si procederà pertanto a tre votazioni distinte:

- la prima riservata ai soli "associati pubblici" per la nomina dei tre Consiglieri ad essi riservati;
- la seconda riservata ai soli "associati privati" per la nomina dei tre Consiglieri ad essi riservati;
- la terza riservata ai soli "associati fondatori" per la nomina dei tre Consiglieri ad essi riservati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno cinque Consiglieri.

2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consigliere cui la delibera si riferisce non può partecipare alla relativa votazione.

3. La carica di consigliere è gratuita.

4. I consiglieri, che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

5. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con le modalità stabilite al precedente comma 1; i consiglieri subentrati a quelli cessati, scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Il Consigliere dimissionario rimane in carica ed è responsabile in solido con gli altri Consiglieri sino alla sua sostituzione.

ART. 16 - Elezione del Consiglio Direttivo

1. Le candidature per l'elezione dei Consiglieri devono pervenire al Segretario, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno in cui sono indette le elezioni del Consiglio, da ciascuna tipologia di associati, in forma di liste di tre nominativi e con indicazione del candidato alla presidenza.

Sono ammesse le candidature solo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

Non sono ammesse candidature a più di una carica; i candidati delle liste degli "associati pubblici" e "associati privati" potranno essere scelti anche tra i soci fondatori sempre se non candidati in quest'ultima lista.

Le liste verranno tempestivamente diffuse a tutti gli associati ed i candidati avranno la possibilità di far conoscere agli

altri associati il proprio programma elettorale sia mediante l'apposizione nella sede della Associazione, sia attraverso la sua diffusione via e-mail o via fax, il tutto tramite la Segreteria della Associazione. Attraverso la Segreteria potranno essere diffuse a tutti gli associati osservazioni o commenti sui programmi (ogni candidato ed ogni associato avrà a disposizione due messaggi). Il dibattito fra i candidati e/o gli associati avrà formalmente termine il giorno che precede l'inizio delle operazioni di voto.

2. I candidati e gli associati potranno ovviamente intervenire nel dibattito pre-elettorale utilizzando autonomamente canali diversi da quelli precedentemente previsti.

3. L'elezione dei nove Consiglieri con le modalità indicate all'articolo 15 avverrà mediante voto segreto; tale votazione va eseguita con il sistema delle schede. In ogni caso, il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.

Sulla contestazione delle schede decide a maggioranza e con giudizio inappellabile, la Commissione Elettorale. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste vanno vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.

La circostanza e le modalità della votazione segreta devono risultare espressamente da processo verbale.

La votazione segreta non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

4. Costituiscono elettorato attivo tutti gli associati effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al 31 marzo dell'anno in corso. Gli associati effettivi che, in tale data, non risultino in regola con il pagamento della quota associativa, potranno comunque essere ammessi a votare ove dimostrino di aver effettuato il pagamento della quota sociale entro il termine previsto per la chiusura del seggio. Tale pagamento potrà avvenire anche in sede congressuale, purché entro il termine previsto per la chiusura del seggio.

5. Il Segretario della Associazione provvederà ad informarne in tempo utile gli associati, indicando tale termine nella lettera di convocazione dell'Assemblea portante le nomine all'ordine del giorno.

6. Prima dell'apertura delle procedure di voto, il Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione utile provvederà a nominare la Commissione Elettorale, composta da un Presidente che è rappresentato dal Segretario e da due altri membri, scelti tra gli associati in regola con il pagamento della quo-

ta associativa. La Commissione Elettorale potrà essere composta anche da membri del Consiglio Direttivo in carica. In ogni caso il Presidente ed i membri della Commissione Elettorale non dovranno risultare tra i candidati all'elezione medesima. La Commissione Elettorale avrà il compito di verificare la regolarità delle procedure elettive e di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti, requisiti di eleggibilità o altro). Sarà inoltre incaricata di effettuare le operazioni di spoglio.

7. In conformità con quanto previsto nello Statuto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea portante all'ordine del giorno anche le nomine del Consiglio Direttivo conterrà l'indicazione di date ed orari di apertura e chiusura del seggio, nonché le istruzioni sulle modalità di espressione del voto. Il seggio dovrà in ogni caso chiudere entro l'inizio della suddetta Assemblea.

8. Per ciascuna carica istituzionale, compresa quella di Consigliere, è possibile esprimere una sola preferenza.

9. L'apertura dell'urna dovrà avvenire durante l'Assemblea nel corso della quale è prevista la nomina del nuovo Consiglio Direttivo ed i risultati delle votazioni saranno contestualmente resi noti dal Presidente della Commissione Elettorale.

10. Nel caso di parità di voti fra le liste di una medesima categoria di associati, che non ne consenta l'elezione, si procederà al ballottaggio con le procedure, tempi e modalità previsti per l'elezione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea portante le nomine all'ordine del giorno fisserà la data dell'assemblea che effettuerà lo spoglio dei voti del ballottaggio, che dovrà tenersi comunque entro i successivi tre giorni.

I soci ammessi a tale votazione saranno gli stessi ammessi alla precedente votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Convocazione e delibere

1. Il Consiglio si riunirà presso la sede dell'Associazione o altrove ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione non necessita di forme particolari e potrà essere dato anche telefonicamente: spetta al segretario diramare l'avviso di convocazione nelle forme e con i mezzi che riterrà più opportuni a seconda dei casi.

2. Il Consiglio delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza

assoluta dei voti dei presenti.

3. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

ART. 18 - Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione.

2. Al Consiglio compete specificatamente:

a) redigere all'assemblea annuale la relazione sull'attività svolta ed esporre, per la discussione, il programma dell'anno successivo;

b) sottoporre all'assemblea annuale, per l'approvazione, il bilancio consuntivo nonché il bilancio preventivo per l'anno successivo;

c) stilare il programma dell'attività;

d) stabilire le quote sociali per gli aderenti di nuova ammissione;

e) fissare eventuali contributi annuali ordinari ed eventualmente straordinari a carico dei soci, necessari per la gestione della Associazione

f) richiedere ed affidare agli associati compiti di ordine organizzativo;

g) nominare eventuali commissioni con incarichi speciali;

h) convocare assemblee ordinarie e straordinarie;

i) decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli associati;

l) promuovere e dare direttive di ogni genere;

m) proporre il regolamento interno;

n) nominare la Commissione elettorale;

o) nominare in seno al Consiglio il Presidente su designazione del Collegio dei Saggi, nonché nominare il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio potrà delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più consiglieri, anche disgiuntamente, i quali, pertanto, nei limiti della delega conferita, potranno agire in nome e per conto dell'Associazione anche nei rapporti con i terzi.

ART. 19 - Compiti dei membri del Consiglio

1. Il Consiglio affida nel suo seno le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere: le cariche suddette sono onorifiche.

2. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio, potrà affidare le funzioni di Segretario anche a chi non sia membro del Consiglio medesimo. In questo caso il Segretario avrà nel Consiglio solo potere consultivo senza diritto al voto.

ART. 20 - Presidente:

1. Il Presidente dirige l'Associazione, presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. E' il legale rappresentante dell'Associazione: ad esso infatti spetta la legale rappresentanza e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

2. E' data facoltà al Presidente di avvalersi, per il miglior perseguimento degli scopi associativi, dell'opera e della consulenza di esperti estranei al Consiglio Direttivo.

3. Detti esperti potranno presenziare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo a solo scopo consultivo e senza diritto di voto.

ART. 21 - Vice-Presidente:

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni.

ART. 22 - Segretario:

1. Il Segretario dura in carica quattro anni, come il Consiglio e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi, presiede la Commissione Elettorale, redige i verbali, tiene l'elenco degli associati, trasmette gli inviti, disbriga la corrispondenza, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo su invito del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Il segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

Art. 23 - Tesoriere

1. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi;

2. Il Tesoriere:

- è responsabile della raccolta e del deposito delle quote di Associazione;

- verifica la regolarità dei versamenti delle quote di Associazione da parte dei Soci e ne dà comunicazione al Presidente e al Segretario;

- predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Associazione;

- esegue tutte le transazioni economico-finanziarie necessarie al funzionamento ordinario e all'attuazione delle iniziative dell'Associazione.

TITOLO V

IL COLLEGIO DEI SAGGI

ART. 24 - Composizione e funzioni

1. Il Collegio dei Saggi è composto dagli associati ideatori e

fondatori nelle persone dei signori: Ambrosi Gianfranco, Baggio Giancarlo, Casu Antonio, Cavazza Emilio e Ferrari Giorgio.

2. Non possono essere Componenti del Collegio dei Saggi i candidati alla Presidenza della Associazione esclusivamente in occasione della tornata elettorale.

3. Le funzioni del Collegio dei Saggi sono quelle di continuare l'attività propositiva della Associazione ai fini di sviluppare le idee iniziali e proporre di nuove con qualsiasi relazione esterna nazionale ed internazionale per sviluppare la ricerca e formulare proposte alla Associazione senza autonomia decisionale con la facoltà di seguire e dare pareri e consigli all'attività svolta dagli altri organi dell'Associazione.

4. Inoltre il Collegio dei Saggi deve effettuare le consultazioni precedenti la presentazione della candidatura al Consiglio Direttivo, individuare e designare, a mezzo di deliberazione, il nominativo del candidato alla Presidenza della Associazione da proporre al Consiglio Direttivo e indicare e dare parere favorevole alla nomina dei tre componenti nominati dagli associati fondatori a ricoprire la carica di consigliere.

5. I componenti del Collegio dei Saggi rimangono in carica fino alle dimissioni che devono essere accettate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6. Le deliberazioni del collegio dei Saggi si ritengono valide solo con l'approvazione di tutti i suoi Componenti.

TITOLO VI

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 25 - Composizione e poteri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre Componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea della Associazione in seduta ordinaria e scelti fra gli associati iscritti all'Associazione da più di due anni.

2. La carica di Componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Componente di Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio è validamente costituito con la presenza dei suoi tre Componenti permanenti.

4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, in base alle norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, relativamente alle questioni sottoposte alla sua cognizione di materia di:

a) opposizioni proposte da almeno un quinto degli associati avverso le delibere del Consiglio Direttivo;

b) impugnazioni di proposte di non associati in ordine al mancato accoglimento della domanda di ammissione;

c) interpretazione ed attuazione dello Statuto e dei regolamen-

ti della Associazione;

d) dirimere i contrasti tra organi della Associazione;

e) ricorsi contro l'espulsione e l'irrogazione di sanzioni in capo agli associati.

5. Per ogni questione sottoposta alla sua attenzione il Collegio determina liberamente di volta in volta la procedura da seguire.

TITOLO VII

REVISORE DEI CONTI

ART. 26 - Nomina e poteri

1. Il Revisore dei Conti è nominato, a votazione segreta, ogni quattro anni dall'Assemblea degli associati, tranne che il primo che viene nominato nell'atto costitutivo.

2. Il revisore ha il compito di esaminare periodicamente almeno una volta all'anno, ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità dell'Associazione.

3. Il Revisore dei Conti partecipa, con potere consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

4. E' rieleggibile alla scadenza del mandato.

TITOLO VIII

DURATA - SCIoglimento - FINANZIAMENTI

ART. 27 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 28 - Scioglimento

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui agli art. 11 e 13, la quale nominerà uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 - Finanziamenti

1. I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività, sono:

a) le quote sociali di iscrizione, i contributi sociali ordinari annuali e straordinari;

b) i contributi di Enti o privati;

c) le eventuali donazioni;

d) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali.

2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale du-

rante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 30 - Esercizi finanziari

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Entrambi detti bilanci debbono essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ART. 31 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

ART. 32 - Elezione del Consiglio Direttivo

1. L'elezione del primo Consiglio Direttivo, da effettuarsi all'atto della costituzione della Associazione, in deroga a quanto previsto dall'Art. 15 e 16 del presente statuto, sarà effettuata dagli "associati fondatori" con votazione palese per alzata di mano ed all'unanimità. Il Consiglio Direttivo così eletto procederà alle nomine previste. Entro un anno dalla data di nomina sarà convocata l'Assemblea degli Associati che avrà il compito, mediante votazione, di ratificare e confermare per il restante periodo, sino alla scadenza quadriennale del mandato, il Consiglio Direttivo o procedere alla convocazione dell'Assemblea stessa, per indire la votazione per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente statuto.

ART. 33 - Elezione del Collegio dei Proviviri

1. Per quanto riguarda l'elezione del primo Collegio dei Proviviri, in deroga a quanto previsto dall'Art. 25 del presente statuto, la nomina sarà effettuata dagli "associati fondatori" con votazione palese per alzata di mano ed all'unanimità. Entro un anno dalla data di nomina sarà convocata l'Assemblea degli Associati che avrà il compito, mediante votazione, di ratificare e confermare per il restante periodo, sino alla scadenza quadriennale del mandato, il Collegio dei Proviviri o procedere alla convocazione dell'Assemblea stessa, per indire la votazione per la nomina di un nuovo Collegio dei Proviviri con le modalità previste dal presente statuto.